

**REGIONE PIEMONTE**

**PROVINCIA DI CUNEO**

**COMUNE DI TARANTASCA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**

**DEL**  
**CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 12/2012**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU). PROVVEDIMENTI.**

L'anno **DUEMILADODICI**, addì **DODICI** del mese di **GIUGNO** alle ore 18,00, nella sede municipale del Comune di Tarantasca, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge si è riunito, per la seduta ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori:

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1) <b>GIORDANO BRUNA</b>    | : Sindaco     |
| 2) <b>ARMANDO GIANCARLO</b> | : Vicesindaco |
| 3) <b>BUSSO DARIO</b>       | : Consigliere |
| 4) <b>ROASIO DARIO</b>      | : Consigliere |
| 5) <b>DALMASSO VALERIO</b>  | : Consigliere |
| 6) <b>NIVELLO DAVIDE</b>    | : Consigliere |
| 7) <b>BOSIO LUCA</b>        | : Consigliere |
| 8) <b>ROSSO PAOLA</b>       | : Consigliere |
| 9) <b>BERNARDI SILVANA</b>  | : Consigliere |
| 10) <b>BERGESE SILVANO</b>  | : Consigliere |
| 11) <b>GHILARDI DANILO</b>  | : Consigliere |
| 12) <b>CASALE MARCO</b>     | : Consigliere |
| 13) <b>BRIGNONE ALBERTO</b> | : Consigliere |

Presenti: n. 13

Assenti: n. /

Risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio, i Sigg. Chiavarino Franco, Corrado Giuseppe e Giordanengo Vilma.

Assiste il Segretario Comunale Dottor **MONDINO DARIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica.

La Sig.ra **GIORDANO BRUNA**, nella sua veste di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 12.06.2012.

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU).  
PROVVEDIMENTI.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del Vicesindaco;

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'**imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**ATTESO** che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. 11 Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni, Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 7,6 per mille, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:**

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 7,6 PER MILLE** aumento o diminuzione **sino a 3 punti percentuali.**
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 4 PER MILLE** aumento o diminuzione **sino a 2 punti percentuali.**
- 3) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 2 PER MILLE** riduzione **fino allo 1 per mille.**

**TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**CONSIDERATO** inoltre che la **detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;**

**EVIDENZIATO** pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di **euro 400**, da intendersi pertanto **in aggiunta alla detrazione di base pari ad €. 200;**

**TENUTO CONTO** che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

**ATTESO** che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari."

**TENUTO CONTO** che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale."

**DATO ATTO** che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"

**EVIDENZIATO** che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 7,6 per mille. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

**CONSIDERATO** che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

**ATTESO** che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate su indicazioni dello Stato;

**PRESO ATTO** che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

**DATO ATTO** che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato espresso parere favorevole, sotto il profilo tecnico/contabile da parte dei Responsabili del servizio ex art. 49 D.Lvo 18.08.2000, n. 267;

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano

#### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU composta da n. 17 articoli;
- 3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;
- 4) di determinare le aliquote annualmente, con successiva e apposita deliberazione ;
- 5) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Con successiva votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,4° comma del D.lgs. n° 267/2000, per motivi di urgenza.

**COMUNE DI TARANTASCA**  
**(Provincia di Cuneo)**

**REGOLAMENTO PER LA**  
**DISCIPLINA DELL'IMPOSTA**  
**MUNICIPALE PROPRIA**

## INDICE

<u>Art. 1 - Oggetto</u>	3
<u>Art. 2 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari</u>	3
<u>Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili</u>	3
<u>Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli</u>	3
<u>Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali</u>	3
<u>Art. 6 - Fabbricati inagibili o inabitabili - Riduzione d'imposta</u>	4
<u>Art. 7 - Aree fabbricabili divenute inedificabili</u>	5
<u>Art. 8 - Versamenti effettuati da un contitolare</u>	5
<u>Art. 9 - Obblighi del contribuente ed attività di controllo</u>	5
<u>Art. 10 - Rimborsi e compensazione</u>	5
<u>Art. 11- Attività di recupero</u>	5
<u>Art. 12 - Incentivi per l'attività di controllo</u>	6
<u>Art. 13 - Versamenti minimi</u>	6
<u>Art. 14 - Differimento dei versamenti</u>	6
<u>Art. 15 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento</u>	6
<u>Art. 16 - Riscossione coattiva</u>	6
<u>Art. 17 - Entrata in vigore del regolamento</u>	6

# **REGOLAMENTO**

## **PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

### **Art. 1 – Oggetto**

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

### **Art. 2 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari**

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiaciono le eventuali pertinenze.

### **Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

### **Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

### **Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali**

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

## **Art. 6 - Fabbricati inagibili o inabitabili - Riduzione d'imposta**

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini del presente articolo i fabbricati oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso a cui sono destinati a seguito di un degrado sopravvenuto (fabbricatodiroccato, pericolante, fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo come definiti all'art.31, comma 1, lett. a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457 e s.m.i.

3. Si ritengono comunque inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- b) strutture verticali (murature portanti, pilastri, muri perimetrali o di confine) lesionate in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
- d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di sgombero a seguito del verificarsi (reale o potenziale) di eventi calamitosi;
- e) edifici residenziali dichiarati antigienici o inabitabili ai sensi del Regolamento Comunale di Igiene vigente.

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere:

- a) accertabile dall'Ufficio tecnico comunale tramite specifico incarico di perizia con costi a carico del proprietario;
- b) dichiarato dal contribuente su apposito modulo predisposto dall'ufficio competente del comune al quale dovrà essere allegata:
  - 1b) perizia statica a firma di tecnico abilitato o altra idonea documentazione nei casi di cui al precedente comma 3 lettere a) e b);
  - 2b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni nei casi di cui al precedente comma 3 lettere c), d) ed e);

6. L'immobile dichiarato inabitabile o inagibile potrà essere riutilizzato solo a seguito dei lavori di recupero e successivo ottenimento del Certificato di Abitabilità o Agibilità o comunque di un permesso d'uso rilasciato dall'Autorità comunale sulla base delle dichiarazioni e documentazioni prodotte dal proprietario (certificati statici, attestazioni sullo stato igienico sanitario, dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi della Legge 46/90, dichiarazioni catastali, etc.)

### **Art. 7 - Aree fabbricabili divenute inedificabili**

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.  
Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base de reddito dominicale del terreno.
4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

### **Art. 8 - Versamenti effettuati da un contitolare**

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

### **Art. 9 - Attività di controllo ed interessi moratori**

L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. I, commi 161 e162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di tre (3) punti percentuali [Nota: *la misura deve essere fissata nella misura massima di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso legale, ai sensi dell'art. 1, c. 165 della legge n. 296/2006*]. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Art. 10 - Rimborsi e compensazione**

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 8, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell' istanza.
2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 12.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

### **Art. 11- Attività di recupero**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 2,00.



## **Art. 12 - Incentivi per l'attività di controllo**

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.

## **Art. 13 - Versamenti minimi**

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 2 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

## **Art. 14 - Differimento dei versamenti**

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

## **Art. 15 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. 11 Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di dodici rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di sei rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di tre (3) punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
  - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
  - c) l'importo non può più essere rateizzato.

## **Art. 16 -- Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010 . Il servizio di riscossione coattiva potrà essere effettuato anche da idonea ditta o società del settore affidataria del servizio da parte dell'Ente.

## **Art. 17 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1 °gennaio 2012.

Proposta di **Deliberazione del Consiglio n. 12 del 12.06.2012.**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU). PROVVEDIMENTI.**

Sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 i pareri di cui al seguente Prospetto:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**

in ordine alla regolarità tecnica:  
**FAVOREVOLE**  
Data 12.06.2012



**IL RESPONSABILE**  
(Rag. GARRO Danis)

=====

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

in ordine alla regolarità contabile:  
**FAVOREVOLE**  
Data 12.06.2012



**IL RESPONSABILE**  
(Rag. GARRO Danis)

=====

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa:  
**FAVOREVOLE**  
Data 12.06.2012



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(MONDINO Dr. Dario)

=====

Allegato alla deliberazione n. 12 del 12.06.2012.



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(MONDINO Dr. Dario)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
(GIORDANO Bruna)

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
(ARMANDO Geom. Giancarlo)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(MONDINO Dr. Dario)

=====

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 267/2000 dal 14 GIU. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(MONDINO Dr. Dario)

=====

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 14 GIU. 2012

dichiarata immediatamente eseguibile.

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data della pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(MONDINO Dr. Dario)

=====

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_